

- Corte d'Appello di Milano** — Sezione I - 3 maggio 1977 - TRIMARCHI P. *Presidente* - PATRUÑO *Estensore* - RENAULT JACQUINET (avv. Landolfi) - SICEA (avv. Capelli e Polastri Menni) - P.M.
- Arbitrato - Arbitrato estero - Passaggio in giudicato** - Inizio di giudizio in Italia avanti l'A.g.o. - Impedimento di riconoscimento dell'arbitrato estero.
- Arbitrato - Arbitrato estero - Pendenza di giudizio in Italia sul medesimo oggetto** - Irrilevanza.
- Arbitrato - Arbitrato estero - Legittimità del lodo** - Contrasto con l'ordine pubblico interno o decisioni italiane - Sindacato in sede di riconoscimento - Esclusione.
- Arbitrato - Arbitrato estero - Giudizio penale** - Valutazione del giudizio penale in sede di riconoscimento - Esclusione.
- Arbitrato - Clausola compromissoria per arbitrato estero** - Atti predisposti da terzi - Richiamo da ambedue le parti - Necessità - Esclusione.
- Contratti - Termini di decadenza** - Termini ammessi dagli usi commerciali internazionali - Contrasto con ordine pubblico interno - Esclusione - Salvaguardia sotto il profilo dei diritti dell'uomo - Esclusione.

Il requisito del passaggio in giudicato del lodo straniero (art. 797 cod. proc. civ.) prima dell'inizio di un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti davanti ad un giudice italiano, non costituisce più presupposto per la pronuncia di efficacia perché abrogato o sostanzialmente modificato dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali (New York 10 giugno 1958) approvata con l. 19 gennaio 1968 n. 62 (1).

(1-6) La prima massima, di cui non risultano precedenti in termini, appare voler dichiarare che l'articolo V (a) della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali consente il rifiuto del riconoscimento della sentenza arbitrale straniera solo per il caso in cui la sentenza medesima non è ancora divenuta obbligatoria per le parti ovvero è stata annullata o sospesa dalla autorità competente del paese ove la decisione è stata emessa.

Conseguentemente, poiché la norma internazionale modifica la norma interna (cfr. RECCHIA, *L'adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di New York, in materia di arbitrato*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1972, 643) è soltanto la prima che determina le condizioni del riconoscimento rendendo inefficaci le norme interne e, nella specie, l'art. 797 n. 4 e 6 cod. proc. civ., così come specificato nella seconda massima, cfr. App. Milano, 16 ottobre 1973, in *Foro pad.*, 1973, I, 451.

Sulla terza massima pure non risulta alcun precedente specifico quanto al riferimento alla insindacabilità della ricostruzione del fatto oggetto della lite. Sugli altri aspetti della massima medesima nonché della quarta e quinta massima, cfr. App. Torino, 30 marzo 1973, in *Dir. e sc. int.*, 1974, 101, ove si esclude, nella specie, alla clausola compromissoria l'applicabilità degli art. 1341 e 1342 cod. civ.

A prescindere da ogni altro spunto offerto dalla sentenza della Corte milanese, sembra opportuno segnalare l'accenno alla Convenzione dei diritti dell'uomo, che si ricollega al fondamento di un recente convegno di studi a Parma — sotto la presidenza del Presidente della Corte dei Diritti dell'uomo Prof. Giorgio Ballardore Pallieri — dedicato alla regola del processo equo nel giudizio civile (Università di Parma, Istituto Giuridico, Studi Parmensi, vol. XVIII, Milano 1977).

Ad illustrare l'incidenza della regola del processo equo nella fattispecie decisa dalla Corte faremo precedere gli ulteriori richiami e considerazioni sulle altre massime da un breve « parere » del Prof. Giovanni Maria Ubertazzi, presentato negli atti dell'attrice e che si ricollega alla sesta massima.

Ai fini della dichiarazione di efficacia degli arbitrati nei limiti ammessi dalla Convenzione non ha rilevanza la pendenza dinanzi al giudice italiano di altro giudizio sullo stesso oggetto fra le stesse parti, non compresa fra le tassative ipotesi di rifiuto (2).

La legittimità del lodo, sia sotto il profilo della non compromettibilità della lite sia sotto quello del contrasto con l'ordine pubblico interno o con altra sentenza italiana, non può essere sindacata dalla Corte d'Appello in quanto i requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali per la dichiarazione di efficacia non consentono la ricostruzione diretta dei fatti oggetto della lite (3).

La irrilevanza della situazione penale in ordine al medesimo bene oggetto della pronuncia arbitrale comporta la impossibilità di configurare un contrasto di giudicati ed esclude che gli arbitri abbiano deciso in merito a diritti indisponibili. L'opposta opinione deve essere disattesa in quanto presuppone un potere di ricostruzione dei fatti estraneo al giudizio di deliberazione (4).

Il requisito formale della specifica approvazione per scritto, richiesta per le cosiddette clausole vessatorie dallo art. 1341 cod. civ., non è necessario per la validità della clausola relativa all'applicazione di leggi diverse da quella italiana allorché si tratti di richiami ad atto predisposto dal terzo al quale le parti si sono concordemente richiamate (5).

Le clausole che prevedono termini di decadenza non riconosciute ed ammesse dagli usi commerciali internazionali e non sono contrarie all'ordine pubblico neppure collegando questa nozione al principio della salvaguardia giurisdizionale, come fondamentale espressione di un « diritto dell'uomo » (6).

Diritto — La domanda è fondata.
Esaminando nell'ordine le difese proposte dalla Sicea

Processo equo, termini contrattuali e diritti dell'uomo

1. L'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo — entrata in vigore in Italia con legge 4 agosto 1985 n. 848 — ha introdotto nel nostro ordinamento interno il principio generale del « proces équitable ». Esso dispone infatti che « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

Probabilmente l'inserzione di tale principio ha accresciuto le garanzie già offerte dalla nostra Carta costituzionale: al riguardo la dottrina manifesta esitazioni significative. Ma non è dubbio che quanto meno esso contribuisce a « leggere » in maniera più ricca, le stesse disposizioni contenute nella Carta. In tal modo l'art. 6 conv. costituisce una sorta di « griglia » che conviene utilizzare per accertare se le garanzie fondamentali poste in essere dalla Costituzione sono rispettate.

L'uso di tale griglia non è senza rilievo. Anzitutto essa consente di recuperare un vasto materiale comparatistico: quello della Commissione dei diritti dell'uomo e quello della giurisprudenza interna dei diversi Stati membri.

Inoltre, — estraneo come è (nella sua letterale formulazione) al comune modo di pensare dell'interprete italiano — il principio dell'art. 6 conv. presenta quella carica di « provocazione » che sollecita a rivisitare anche problemi già ritenuti risolti una volta per tutte.

2. Il diritto ad un processo equo è uno dei corollari del principio dello stato di diritto (in tal senso si è già espressa la Suprema Corte federale tedesca con sentenza 17 marzo 1971 in *WW*, 21, 1971, 1097). Il principio tra l'altro garantisce ad ogni individuo la « salvaguardia giurisdizionale ».

Di questa salvaguardia giurisdizionale la giurisprudenza degli Stati membri ha offerto esempi diversi. Anzitutto la Corte



va innanzi tutto disatteso l'assunto che indica, nella causa civile pendente fra le stesse parti avanti al Tribunale di Alessandria, un fatto preclusivo dell'*exequatur*, in forza del principio contenuto nell'art. 797 n. 6 cod. proc. civ.

È chiaro infatti che il requisito del passaggio in giudicato del lodo straniero (n. 4 dell'art. 797 cod. proc. civ.) prima dell'inizio di un giudizio per il medesimo oggetto fra le stesse parti dinanzi ad un giudice italiano (n. 6 dello stesso art. 797 cod. proc. civ.), non costituisce più presupposto per la pronuncia di efficacia perché abrogato o sostanzialmente modificato dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali (New York 10 giugno 1958) approvata con legge 19 gennaio 1968 n. 62.

Tale convenzione dispone che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale saranno rifiutati, su richiesta della controparte, soltanto se quest'ultima dia la prova della sussistenza di una delle circostanze indicate alle lettere a, b, c, d, e dell'art. V n. 1, ovvero se il giudice accerti, d'ufficio, che l'oggetto non è suscettibile di arbitrato secondo la legge interna, o che la sentenza contrasta con l'ordine pubblico interno (art. V n. 2 lettera a e b).

Requisiti per la concessione dell'*exequatur* e divieti di riconoscibilità che formano un sistema autosufficiente, sostitutivo delle corrispondenti limitazioni della legge processuale ordinaria, rispetto alle quali si configurano come « legge speciale » destinata ad identificare le condizioni necessarie e sufficienti per rendere obbligatorio il riconoscimento del lodo fra gli Stati aderenti alla Convenzione.

Si può quindi ritenere, come è stato insegnato al Giudice di legittimità, con riferimento alle Convenzioni di Ginevra del 24 settembre 1923 e del 26 settembre 1923, che l'ampiezza stessa della regolamentazione della materia, minutamente disciplinata in sede internazionale, induce ad attribuire ai requisiti richiesti per il riconoscimento carattere completo ed esclusivo, in applicazione di un noto principio che presidia le convenzioni internazionali relative al processo civile, quello cioè di facilitare la riconoscibilità delle sentenze ordinarie o arbitrali, nello ambito territoriale degli Stati aderenti (Cass. 30 aprile 1969 n. 1403).

Notazione che, se importa un vincolo per Stati aderenti circa la dichiarazione di efficacia degli arbitrati nei limiti ammessi dalla Convenzione, toglie anche rilevanza alla pendenza dinanzi ad un giudice italiano di altro giudizio sullo stesso oggetto e fra le stesse parti, non

di Cassazione Belga ha avuto occasione di affermare che l'art. 6 della convenzione è incompatibile con clausole contrattuali le quali, a titolo di indennità, pongono a carico della parte inadempiente una maggiorazione forfettaria del 20% del prezzo (J. L. 1967, IV nov. 1967, n. 4590 p. 606). Inoltre, il tribunale di prima istanza di Bruxelles ha considerato come incompatibile con il principio dell'art. 6 della Convenzione una clausola contrattuale che ponga a carico di una delle parti le spese legali di un eventuale processo indipendentemente dalla pronuncia del giudice (J. tr. 23 dicembre 1967, p. 741). Ancora il Tribunale di prima istanza di Bruxelles ha rilevato l'incompatibilità con l'art. 6 di una convenzione per mezzo della quale una persona rinunci ad ogni azione o procedura futura in rapporto con un contratto precedente (A. R. n. 42613; 579/1268).

Le decisioni qui ricordate stanno ad indicare che la salvaguardia giurisdizionale costituisce una garanzia fondamentale dello stato democratico. Questa garanzia può essere limitata dalla legge interna. Non potrebbe invece essere rinunciata o manomessa dalle parti. Per due ragioni che — anche se non espresse dalle sentenze citate — non tardano ad apparire. La prima è che lo Stato, nell'interesse dei soggetti privati, si già

comprese nelle tassative ipotesi di rifiuto.

Sul piano logico, come ha esattamente ricordato la società attrice, la ragione è del resto evidente. Ogni eventuale giudizio di annullamento del lodo arbitrale è riservato dalla Convenzione all'Autorità giudiziaria del Paese in cui il lodo è stato reso, mentre il Giudice chiamato a pronunciarsi sull'*exequatur* non può scendere all'esame di merito od a controlli diversi da quelli indicati nell'art. V, salvo ritenga di avvalersi (ricorrendo le condizioni degli art. VI e V n. 1 lettera c), del potere di sospendere la decisione, in vista dell'esito dell'impugnazione proposta davanti al giudice dell'ordinamento di origine.

Ipotesi quest'ultima lontana dal caso di specie ed in palese contraddizione con l'assunto della Sicea che, dopo la pronuncia del lodo 3 dicembre 1974, non lo ha impugnato nei termini e con le modalità fissate dal regolamento della Camera arbitrale di Parigi, costituente regolamento contrattuale, determinandone in tal modo la definitiva obbligatorietà per le parti e la trasformazione in sentenza « in ultima istanza » (7 febbraio 1974), dichiarata esecutiva in conformità alla legge processuale francese il 7 marzo dell'anno successivo.

Non diversa deve essere la risposta al secondo dei quesiti posti dalla Sicea che intende contestare la legittimità del lodo, sia sotto il profilo della non comprometibilità della lite, sia sotto quello del contrasto con l'ordine pubblico interno, e con altra sentenza italiana, facendo riferimento al sequestro postale al quale è stato sottoposta la merce in Italia con il correlativo processo tuttora pendente nei confronti del socio accomodatario della società importatrice.

Anche a proposito di tali rilievi è sufficiente ricordare che il controllo di legittimità della Corte, sui requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali per la dichiarazione di efficacia, non consente la ricostruzione diretta dei fatti oggetto della lite e le indagini di merito richieste dalla Sicea, sia pure con funzione strumentale rispetto al fine di stabilire il rapporto di identità o di dipendenza fra l'accertamento penale ed il lodo o la sentenza estera.

Opera quindi la preclusione innanzi ricordata e l'inammissibilità di una opposizione all'*exequatur* fondata su ragioni estranee al regime dei requisiti previsti dalla convenzione.

Tenuto per fermo che, in relazione alla fattispecie, non si profila un contrasto fra accertamenti, in quanto le ec-

carico di impedire che essi rinuncino alla giustizia impartita dai giudici. La seconda è che lo Stato, nell'interesse della pacifica convivenza civile, deve perseguire anche la giusta risoluzione delle controversie.

3. Così intesa, la garanzia della salvaguardia giurisdizionale sembra incompatibile anche con clausole contrattuali che dispongono a carico di una delle parti, una vera e propria decadenza in termini tali da menomare gravemente il suo diritto di far valere le sue ragioni in giudizio.

Il che non è certo una novità assoluta per un ordinamento come quello italiano: l'ipotesi rientra infatti tra quelle espressamente previste dall'art. 1341 cod. civ.

È tuttavia un'esigenza più severa di quella che il legislatore italiano del 1940 non abbia avvertito. E la maggiore severità si giustifica solo che si considerino i progressi che le garanzie costituzionali e convenzionali hanno compiuto dopo il 1945.

L'incompatibilità è tanto più manifesta allorché la clausola di decadenza si accompagna ad un termine incongruo o irragionevole rispetto alla comune esperienza e alla diligenza normale (anche tenuto conto del contesto dei fatti di causa).

Avv. Prof. GIOVANNI M. USERTARI

cezioni sollevate dalla Sicea sui pretesi vizi qualitativi e quantitativi delle merci non sono state respinte dagli arbitri esteri perché giudicate inesistenti o perché si è comunque affermata la commestibilità del grano, che invece l'Autorità penale italiana ha tempo dopo ritenuto di dover contestare, bensì perché l'acquirente era contrattualmente decaduta del diritto di proporle, non avendo la stessa, malgrado l'invito dei venditori, «provocato il campionamento in contraddittorio della merce, al quale era obbligata secondo la clausola XI della formula 14» (contratto n. 14 di Parigi) e perché sempre la società acquirente non fece «ricorso all'arbitrato previsto nel contratto nelle forme e termini (di decadenza) fissati dallo art. XVII della formula 14».

Identificazione dell'accertamento che mostra la irrilevanza della statuizione penale e l'impossibilità di configurare un contrasto di giudicati, anche se fosse dimostrata l'identità delle merci e l'imputazione dei vizi a fatti precedenti alla consegna e non piuttosto, come assumono i venditori, alle modalità di deposito del cereale o comunque a circostanze inerenti la successiva giacenza e rischio dell'acquirente.

In definitiva la tesi della « indisponibilità dei diritti riguardanti la merce destinata all'alimentazione umana », affermata nelle difese della Sicea, appare solo suggestiva, perché presuppone un potere di ricostruzione dei fatti estraneo al giudizio di delibazione e perché stabilisce una equivalenza fra legittimità del lodo e fondamento delle ragioni dei venditori, priva di significato ai fini della soluzione del caso di specie.

Quanto alla pretesa nullità della clausola compromissoria per difetto di forma (motivo II nell'ordine), una serie di considerazioni mettono in evidenza l'intima fragilità dell'assunto.

Sotto un primo aspetto va sottolineato non solo che la Sicea non ha mai eccepito, nel corso del procedimento arbitrale, la pretesa nullità della convenzione di arbitrato per mancanza della sottoscrizione della clausola, ma ha espressamente rinnovato l'accettazione quando ha proposto in quel giudizio ed in via principale domande riconvenzionali fondate sulla conferma di vendita n. 54, che esplicitamente richiama il contratto n. 14 di Parigi e la relativa clausola compromissoria.

In secondo luogo è ormai recepito dalla prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che il requisito formale della specifica approvazione per scritto, richiesta per le così dette clausole vessatorie dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario per la validità della clausola relativa all'applicazione di legge diversa da quella italiana, dovendo essere verificata con riferimento alla legge dello Stato in cui il contratto è stipulato.

Lo si desume dallo stesso testo dell'art. 1341 cod. civ. che, nella sua elencazione tassativa, non contempla l'ipotesi e dalle norme di diritto internazionale privato italiano che riconoscono l'idoneità della volontà delle parti a determinare l'ordinamento competente a regolare il contratto.

Considerazioni che proprio con riferimento alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 hanno indotto il Giudice di legittimità (Cass. S.U. sent. 8 aprile 1975 n. 1269) a riconoscere la validità della clausola inserita in un contratto di trasporto marittimo sottoscritto dagli agenti delle parti, ai quali non sia stata rilasciata apposita procura speciale in forma scritta.

La ratio è individuata da quella giurisprudenza Cass.

23 luglio 1969 n. 2766) che distingue il contratto per *relationem perfectam* da quello per adesione, sotto il profilo che il primo e non il secondo implica una manifestazione di volontà di entrambe le parti nella scelta del negozio di riferimento e nell'approvazione della clausola che dispone il rinvio ad una fonte estrinseca e non una mera adesione di una parte allo schema contrattuale predisposto dall'altra.

Con la conseguenza che l'idoneità del riferimento alla fonte estrinseca, da cui dipende la determinazione del contenuto concreto del contratto, risolve ogni discorso relativo alla « forma ». Il capoverso dell'art. 1341 cod. civ. non ha quindi ragione di essere applicato.

In altri termini, qualora la clausola compromissoria contenuta nell'atto predisposto dal terzo, al quale le parti si siano concordemente richiamate, si ha una formazione del contratto per *relationem perfectam*, cui non è applicabile l'art. 1341 cod. civ. anche se non venisse in questione la normativa delle Convenzioni internazionali sopra citate.

Le considerazioni sopra esposte superano in gran parte anche la pretesa contrarietà all'ordine pubblico (art. 81 disp. sulla legge in generale del cod. civ.). Resta senza risposta un solo interrogativo: la contrarietà all'ordine pubblico sotto il profilo della intollerabile ed irragionevole angustia del termine (48 ore) fissato per far valere i vizi della merce, tale da svuotare di qualsiasi concreta contenuto l'esercizio dei diritti pure riconosciuti all'acquirente.

Anche a questo proposito è però facile opporre che la ricostruzione della fattispecie effettuata dagli arbitri, nei limiti in cui costituisce una invalidabile preclusione ad una diversa interpretazione delle singole circostanze e del complesso delle clausole contrattuali, contraddice in modo evidente l'assunto.

Dal lodo risulta infatti che la Sicea non è stata dichiarata contrattualmente decaduta dalla garanzia, per non avere denunciato nel termine di 48 ore dalla consegna della merce nel luogo di destinazione (la tempestività del telegramma 9 maggio 1974 è espressamente affermata nel testo) ma per tutt'altra causa e precisamente perché, come si è sopra accennato, la stessa, malgrado l'invito dei venditori, non ha provveduto (entro tre giorni) alla raccolta dei campioni in contraddittorio (clausola XI della formula 14); perché la mancanza di peso non è stata provata nei termini convenzionali (sette giorni) e sulla base di bollettini ufficiali; e perché infine non è stato fatto il corso (entro 15 giorni) all'arbitrato previsto nel contratto.

Tenuto per fermo che la diversità dei termini rispetto alla legge interna non costituisce di per sé contrasto con l'ordine pubblico, giacché la stessa legge interna riconosce la piena validità di clausole contrattuali più restrittive (art. 1495 pp. cod. civ.), sia pure sottoponendole alla necessità di specifica approvazione per scritto. Puntuale è perciò il riferimento degli attori al regime dei termini recepito nella legge 21 giugno 1971 n. 816 di ratifica ed esecuzione della Convenzione attinente alla vendita internazionale di beni mobili ed alla formazione dei contratti di vendita internazionale, approvata all'Aia il 1° luglio 1964.

La soluzione non può essere diversa anche quando si voglia, arricchendone il contenuto, collegare la nozione di ordine pubblico al principio della salvaguardia giurisdizionale, come fondamentale espressione di un « diritto dell'uomo ».

È facile considerare che le clausole che prevedono termini di decadenza sono riconosciute ed ammesse dagli usi commerciali internazionali e che i termini adottati nel contratto in questione sono conformi a quelli recepiti dalle più importanti convenzioni internazionali, compresa quella di New York del 1958 e quella di Ginevra del 1961, alle quali hanno aderito gran parte dei paesi del mondo e sulla cui rispondenza ai « diritti dell'uomo » non sono state mosse obiezioni di sorta. — *Omissis.*

Corte d'Appello di Parigi — Sezione III - 31 marzo 1977 - *JOURDAN Presidente* - DUVAL e COTTE *Giudici* - SOC. CLINIQUE SAINT-MARC e LEGRAND (avv. Sultan) - SOC. BANCAIRE DE PARIS.

Obbligazioni - Diritto francese - Svalutazione monetaria - Risarcimento del danno relativo - Diritto agli interessi moratori fluttuanti secondo il tasso di sconto - Carezza di prova di danno specifico - Inesistenza del diritto al risarcimento.

Il creditore non ha azione per richiedere il risarcimento del danno causato dalla svalutazione monetaria poiché (per le disposizioni della legge francese 11 luglio 1975 n. 619) ha diritto agli interessi di mora nella misura bancaria che varia secondo le fluttuazioni del mercato monetario e tende ad aumentare se il valore della moneta si indebolisce (1).

Diritto — Statuendo sull'appello interjeté par la société

(1) **Noterella comparativa sugli interessi legali e la svalutazione monetaria in Italia e in Francia.**

La spiegazione del fenomeno dell'interesse come contropartita dell'uso di un capitale ha radici assai lontane riportandosi, se non addirittura a San Tommaso d'Aquino che giustificava gli interessi moratori, almeno a Grozio (*).

Le grandi codificazioni europee moderne, pur eliminando il divieto di pattuizioni per la corresponsione di interessi in misura superiore al tasso legale, fissavano normalmente quest'ultimo a livelli piuttosto modesti, identificati dal legislatore italiano nel 5% (**). L'insufficienza di tale determinazione (**), corrispondente a momenti in cui il danaro, a causa di maggiore formazione di risparmio e di minore ricerca per investimenti, otteneva una retribuzione anche inferiore, ha portato recentemente il legislatore francese a modificare l'interesse legale, non previsto dal codice napoleonico all'art. 1907 se non con rinvio ad altra legge (**), stabilendolo, con la legge 11 luglio 1975 n. 619 alla misura del tasso di sconto praticato dalla Banca di Francia (attualmente il 10,50%) salvo maggiorazione dello stesso di cinque punti in caso di decisione giudiziaria esecutiva.

Peraltro, come si rileva dalla decisione della Corte d'Appello di Parigi sopra pubblicata, tale disposizione, evidentemente tendente ad eliminare una discrasia fra il tasso legale di interessi e quello praticato, altrettanto legalmente, per le operazioni di acquisizione di moneta dalla Banca nazionale che influenzano (oltre ad essere influenzate) il mercato monetario interno in via generale, e, quindi, a seguire il valore della moneta sia pure in termini specificamente finanziari ov-

à responsabilità limitée Clinique Saint-Marc, et Pierre Legrand, docteur en médecine, agissant en qualité de gérant de ladite société, d'un jugement rendu le 2 mars 1976 par le Tribunal de commerce de Paris qui les a condamnés, conjointement et solidairement à payer à la Société Bancaire de Paris la somme de 108.330,58 F avec intérêts au taux d'application des dispositions bancaires depuis le 1er juillet 1975, ensemble sur l'appel incident de la Société Bancaire de Paris.

Considérant que, par exploit du 31 octobre 1975, la Société Bancaire de Paris a assigné la Clinique Saint-Marc et le docteur Legrand, celui-ci ès qualités de caution solidaire, en paiement de la somme de 108.330,58 F solde débiteur du compte de la société Clinique Saint-Marc dans ses livres et des intérêts au taux d'application des dispositions bancaires à compter du 1er juillet 1975 ainsi que de celle de 20.000 F à titre de dommages-intérêts; que les défendeurs ont conclu à la désignation d'un expert à fin de faire des comptes entre les parties et notamment d'examiner les taux d'agios retenus par la banque; que pour faire droit au principal de la demande, les premiers juges ont dit que la banque avait adressé chaque mois à la Clinique des arrêtés de compte qui n'avaient jamais soulevé d'observations de celle-ci et que les défendeurs n'avaient pas davantage réagi à une sommation de payer qui leur avait été adressée le 2 avril 1975; que, pour rejeter la demande additionnelle en dommages-intérêts de la banque ils ont dit qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui du retard au paiement, lui-même compensé par le montant des intérêts;

verossia di costo del danaro, non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno come previsto dall'ultimo comma dell'art. 1153 cod. civ. (fr.).

Quest'ultima norma è l'omologo dell'art. 1224 cod. civ. (it.) che la giurisprudenza italiana continua ad interpretare in maniera restrittiva (*) e sostanzialmente anacronistica pur essendo indiscutibile che l'interesse legale nella misura fissata oltre cento anni fa ha perso gran parte della sua efficacia compensativa, considerato che è, ottimisticamente, da considerare poco più di un quarto della perdita di valore annuale della moneta italiana (riferendosi alla media degli ultimi tre anni). In tal modo, quindi, il debito di valuta, in Italia, è destinato — nella maggioranza dei casi — a costituire una previsione di perdita sul capitale cioè che, almeno in parte, viene evitato nel sistema francese che, nell'allineamento dell'interesse legale al mercato monetario di cui il tasso ufficiale di sconto è componente rilevante, ha trovato un meccanismo equilibratore.

Ed in tal modo è anche giustificata una rigida applicazione della prova del maggior danno (vedasi la sentenza sopra riportata) in apparente analogia alla prevalente giurisprudenza italiana: ma il risultato di giustizia sostanziale è ben diverso dato che in Francia si parte da un tasso (elastico) che, almeno, esclude la gran parte della perdita dei frutti (finanziari), in Italia si è ad un tasso che le stesse raccolte ufficiali di danaro (vedasi i B.O.T.) hanno ormai lasciato nel ricordo di altri tempi.

Vorrà il nostro legislatore esaminare questo problema che, in effetti, è di tutela della fiducia nell'adattamento del meccanismo giuridico alla situazione reale? [A. P.]

vedasi il cenno di LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, Milano, 1972, XXII, 125.

(*) Analogamente al legislatore tedesco, il d. l. francese 8 agosto 1935 fissava il tasso del 4% per le obbligazioni civili ed al 5% per quelle commerciali. Il successivo decreto 5 agosto 1959 n. 967 portava, nel caso di lite giudiziaria, tali limiti rispettivamente al 8% ed al 6%.

(**) Cfr. da ultimo Cass. 23 marzo 1977 n. 1131, in *Foro pad.*, 1977, I, 110, con nota di richiami. Sinora sembra che solo Trib. Milano 19 gennaio 1976, in *Foro pad.*, 1976, I, 39 abbia ammesso un diverso trattamento dell'obbligazione commerciale rispetto a quella civile, ammettendo in via generale per l'imprenditore una presunzione di danno da svalutazione della moneta.

(*) Cfr. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1959, 578 ss.

(**) Tale tasso è accolto anche nel codice svizzero delle obbligazioni (art. 73), peraltro lasciando spazio ad usi diversi in materia. Il legislatore tedesco (par. 246 BGB) fissava il limite al 4%, portato nei rapporti fra commercianti al 5% (par. 352 BGB) ed al 6% nei debiti cambiati (art. 28 WG). Peraltro per gli interessi moratori i par. 286 e 288 BGB consentivano specificamente di superare tale limite dando la prova della perdita di interessi superiori, ad es., corrisposti dalle Banche (cfr. PALANDI, BGB, 1972, 291).

(**) V. HAUBRECHT, *La dépréciation monétaire et l'exécution des contrats*, Parigi, 92 ss. Sulla possibile iniquità del tasso legale